

**ACCORDO REGIONALE PER L'ATTIVAZIONE DELLA SOSPENSIONE PER CRISI
AZIENDALE PER AZIENDE DEL SETTORE TERZIARIO (Commercio, Turismo, Servizi)**

In data 11 settembre 2013, presso la sede dell'Unione Regionale Confcommercio del Veneto, in Mestre, via Don Tosatto, 59

Si sono incontrate

Confcommercio Veneto rappresentata dal Presidente Massimo Zanon, con la partecipazione della Commissione Sindacale nelle persone di Luca Bertuola, Mirka Pellizzaro, Moreno Festi, Giampietro Badan, Tiziano Lazzaretti assistita dal Segretario Generale Eugenio Gattolin

Confturismo Veneto rappresentata dal Presidente Marco Michielli, con la partecipazione del Coordinatore Nicola Sartorello

E

Filcams Cgil Veneto nella persona di Adriano Filice

Fisascat Cisl Veneto nella persona di Maurizia Rizzo

Uiltucs Uil Veneto nella persona di Luigino Boscaro

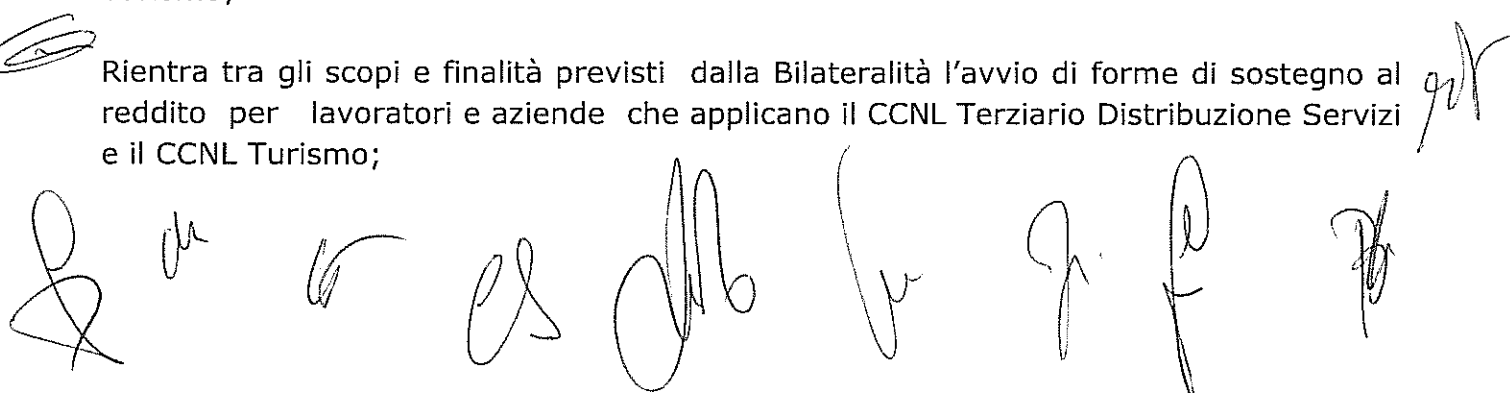
Le parti, premesso che:

La crisi economica internazionale che da alcuni anni colpisce il sistema economico italiano e indistintamente tutti i comparti produttivi si è acuita a partire dal 2012 e colpisce in maniera pesante anche i settori della distribuzione dei servizi e del turismo;

sono stati modificati i riferimenti normativi per l'utilizzo degli strumenti di sostegno al reddito per i lavoratori delle aziende colpite da crisi e non beneficiarie degli ammortizzatori ordinari;

gli Enti Bilaterali del settore Terziario (Commercio, Servizi e Turismo), di cui sono parti il Sistema Confcommercio – Imprese per l'Italia, Filcams CGIL, Fisascat Cisl, Uiltucs UIL, hanno costituito in Veneto il sistema della bilateralità su base territoriale secondo quanto disposto dal CCNL Terziario Distribuzione Servizi e dal CCNL del Turismo;

Rientra tra gli scopi e finalità previsti dalla Bilateralità l'avvio di forme di sostegno al reddito per lavoratori e aziende che applicano il CCNL Terziario Distribuzione Servizi e il CCNL Turismo;



la maggior parte degli Enti Bilaterali del Veneto di cui sopra hanno attivato da alcuni anni interventi di sostegno al reddito, applicando quanto previsto dall'art. 19 della legge 02/2009 con particolare riferimento alle sospensioni sulla base di appositi accordi territoriali e relative convenzioni con l'INPS Regionale;

la l. 92/2012 ha abrogato l'art. 19 della legge 02/2009 prevedendo in via sperimentale per gli anni 2013, 2014, 2015 l'indennità ASPI per lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in stato di disoccupazione e che possano far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione;

la durata del trattamento prevede un limite massimo per lavoratore di 90 giornate da computare nel biennio mobile, che viene calcolato a partire dall'entrata in vigore delle relative disposizioni della normativa di riferimento (1° gennaio 2013);

la circolare INPS n. 36 del 14 marzo 2013 chiarisce la possibilità per gli enti bilaterali che già avevano attivato le sospensioni ai sensi della legge 02/2009 di poterle attivare, stabilendo in particolare che "nelle more della predisposizione di un nuovo testo di convenzione da far sottoscrivere agli enti bilaterali che intendono intervenire nell'erogazione di tale prestazione, permette comunque agli enti già censiti e presenti nella procedura di gestione di operare a decorrere dal 1° gennaio 2013";

l'Accordo Regionale del 28 dicembre 2012, linee guida per la cig in deroga all'art. 5 contempla la previsione di interventi di sostegno al reddito da parte dei sistemi bilaterali;

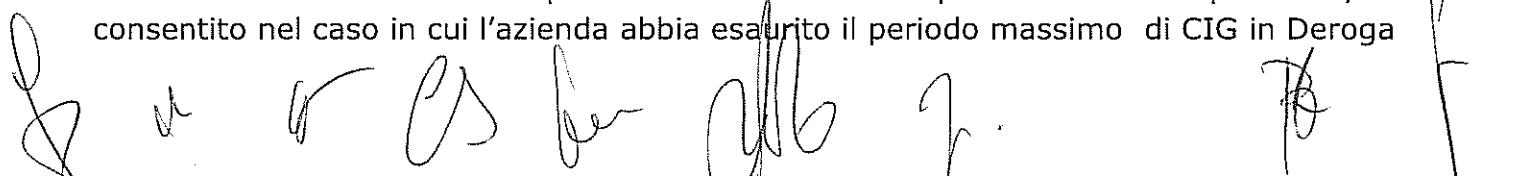
le parti sociali firmatarie del presente accordo, nelle loro derivazioni territoriali, stipulano appositi accordi per la gestione delle crisi aziendali e gli interventi di integrazione al reddito dei lavoratori per l'accesso alle sospensioni ai sensi dell'art. 3 comma 17 della l. 92/2012;

è intenzione delle parti che sottoscrivono il presente accordo favorire l'accesso dei lavoratori all'indennità di disoccupazione ASPI per lavoratori sospesi e la creazione di un coordinamento tra gli enti bilaterali per il monitoraggio dei fondi a copertura dell'indennità stessa.

Tutto ciò premesso le parti concordano quanto segue:

Condizione di accesso

il ricorso alla sospensione con l'utilizzo dell'Aspi è previsto per i dipendenti in possesso dei requisiti per l'accesso all'Aspi le cui aziende applichino integralmente i vigenti CCNL del Terziario o del Turismo e, laddove esistente, la contrattazione di secondo livello e siano aderenti, in base alla competenza territoriale o di settore, ad uno degli enti bilaterali con la regolarità contributiva e nelle modalità previste dagli accordi territoriali in materia di sospensioni. L'accesso alla procedura di sospensione, è consentito nel caso in cui l'azienda abbia esaurito il periodo massimo di CIG in Deroga



concedibile e previsto dalle linee guida 2013 della Regione Veneto o nel caso in cui vi sia comunicazione da parte della Regione stessa in ordine all'esaurimento dei fondi;

Procedibilità

Qualora l'azienda ravvisi la necessità di attuare un periodo di sospensione dell'attività lavorativa per mancanza di lavoro dovrà fare riferimento alle procedure contenute nei singoli accordi territoriali in materia di sospensioni.

Il finanziamento da parte dell'Ente Bilaterale dell'intervento integrativo pari almeno alla misura del 20% dell'indennità di disoccupazione ASpI per lavoratori sospesi avverrà entro i limiti massimi stabiliti nell'apposita voce di bilancio dai singoli enti bilaterali e comunque a condizione che vi siano le coperture previste e quantificate dalla l. 92/2012 art. 3 comma 17.

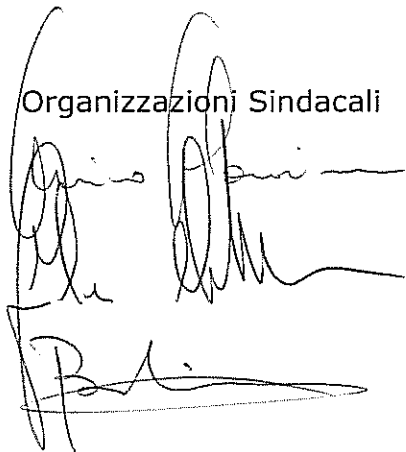
Monitoraggio

Le parti concordano in funzione della criticità della situazione economica generale, della sperimentabilità della nuova procedura e soprattutto delle limitate risorse stanziare a copertura di quanto previsto dall'art. 3 comma 17 l. 92/2012 di attivare un monitoraggio degli interventi richiesti al fine di garantire la certezza alle aziende e ai lavoratori in ordine alla copertura dello strumento di sostegno al reddito. Le parti concordano che tale monitoraggio avvenga in collaborazione con inps Veneto con cadenza mensile sulla base dei dati INPS e dei finanziamenti disponibili.

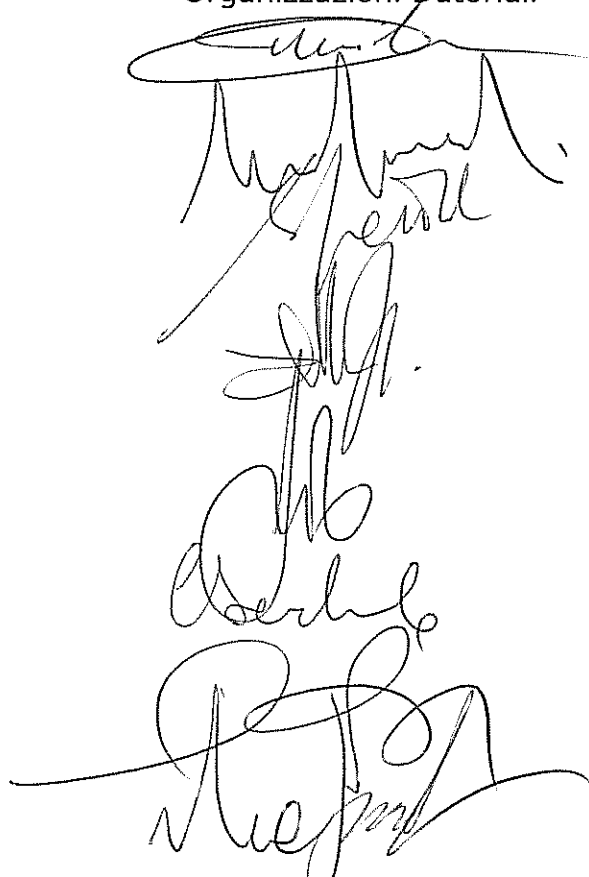
Si allega al verbale nota di Filcams CGIL Veneto.

Letto, confermato e sottoscritto

Organizzazioni Sindacali

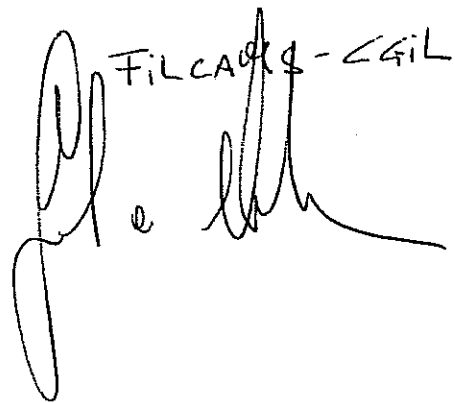


Organizzazioni Datoriali



NOTA A VERBALE

"Prendo atto del testo di convenzione INPS / ENTE BILATERALE, sono tuttavia a precisare che la CGIL permane nella convinzione che sia inaccettabile il rovesciamento del rapporto tra tutela pubblica e contribuzione di fonte contrattuale, previsto dalle norme vigenti in dubbia coerenza con l'art. 38 della Costituzione. A tal proposito la CGIL, nel mentre ritiene necessario assicurare la tutela dei lavoratori, si riserva di attivare i passi necessari affinché le norme legali possano essere ricondotte alla corretta natura integrativa delle tutele contrattuali rispetto all'universalità delle norme pubbliche."

FILCA  - CGIL